



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVIII - n. 2-2023**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

# 36



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVIII – n. 2-2023  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttrice*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

*Antropologia culturale* M. Minicuci

*Diritto canonico* G. Lo Castro

*Diritti confessionali* V. Fronzoni,  
A. Vincenzo

*Diritto ecclesiastico* A. Bettetini

*Diritto vaticano* V. Marano

*Sociologia delle religioni e teologia* M. Pascali

*Storia delle istituzioni religiose* R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa* G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi  
*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana* S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri,  
P. Palumbo, P. Stefani

*Giurisprudenza e legislazione civile* A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*

*e comunitaria* G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

*Giurisprudenza e legislazione internazionale* S. Testa Bappenheim

*Giurisprudenza e legislazione penale* V. Maiello

*Giurisprudenza e legislazione tributaria* L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche* M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

*Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

*Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)  
Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

*Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133  
Tel. 338-4950831  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)  
Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.  
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01  
ISSN 1970-5301

*Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## Diritto e Religioni

### Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)



## *Criteria per la valutazione dei contributi*

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# INDICE

## Parte I

### **Diritto canonico**

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO  
*L'agire sinodale nell'attività giudiziaria della Chiesa* 29
- MASSIMO DEL POZZO  
*La dimensione giuridica della bellezza nella materialità liturgica* 41
- ANDREA RIPA  
*Innovazione o chiarimento? Considerazioni circa la recente modifica dei  
dann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali* 67

### **Diritto Ecclesiastico**

- SIMONA ATTOLLINO  
*Gli Enti del Terzo Settore (ETS) tra giustizia ed economia: modelli di  
partecipazione solidale e inclusiva* 97
- FABIO BALSAMO  
*Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche* 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO  
*Persecuzioni religiose e stato di rifugiato dei richiedenti asilo cinesi: il nuovo  
orientamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO  
*Adozione, affidò e rispetto dell'identità religiosa e culturale dei bambini e  
delle bambine nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo* 152
- FRANCESCO SORVILLO  
*Enti religiosi e ONG nel sistema italiano di cooperazione internazionale  
allo sviluppo* 168
- MARCO PARISI  
*Il principio del best interest of the child nelle attuali dinamiche di libertà  
religiosa nella scuola* 188
- A. KEITH THOMPSON  
*Religious Freedom in Australia since European Settlement* 222
- ANDREA PERRONE  
*La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore* 237

### **Diritti Confessionali**

- VASCO FRONZONI  
*Inclusione finanziaria, finanza informale e fiscalità dei musulmani in Italia* 248



## **Diritto Vaticano**

MARIA D'ARIENZO

*La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023* 261

FABIO VECCHI

*L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica* 276

## **Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka e diadochè. Sui fondamenti della collegialità* 315

## **Argomenti, dibattiti, cronache**

ALESSANDRO ALBISETTI

*L'incoronazione di Carlo III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione* 407

MILENA SANTERINI

*I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale* 427

## **Parte II**

### **Giurisprudenza e legislazione amministrativa**

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

## **Diritto Vaticano**

MARIA D'ARIENZO

*La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023* 261

FABIO VECCHI

*L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica* 276

## **Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka e Diadocké. Sui fondamenti della collegialità* 315

## **Argomenti, dibattiti, cronache**

ALESSANDRO ALBISETTI

*L'incoronazione di Carlo III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione* 407

MILENA SANTERINI

*I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale* 427

## **Parte II**

### **Giurisprudenza e legislazione amministrativa**

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

Sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta di Firenze, sentenza 28 luglio 2023, n. 792*

(Ora di religione – Esonero ora di religione – Diritto di scelta anche nel corso dell’anno scolastico)

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 28 agosto 2023, n. 8017*  
(Ospedali religiosi e strutture ospedaliere pubbliche – Non completa assimilabilità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, sentenza 4 ottobre 2023, n. 14676*

(Concessione cittadinanza – accertamento requisiti – rilevanza frequentazione centri religiosi islamici – discrezionalità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza di Napoli, sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817*

(Somministrazione di cibo e bevande – arte presepiale – valore simbolico e culturale del presepe)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda di Brescia, sentenza 14 novembre 2023, n. 837*

(Destinazione al culto di un immobile – Mutamento di destinazione urbanistica – Presupposti)

- *Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 20 novembre 2023, n. 9897*

(Utilizzo di sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità del divieto – Art. 19 Cost.)

438

con nota di

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D’AMBROSIO

*Il “perimetro” della libertà di culto e la discrezionalità tecnica. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023*

452

## **Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana**

461



### LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature Personali (8 agosto 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia (28 agosto 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco Ad theologiam promovendam con la quale vengono approvati*

- nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*  
 - *Nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*  
 - *Dichiarazione “Fiducia supplicans” sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede (18 dicembre 2023)*

GIURISPRUDENZA ROTALE

*Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Jaeger, sent. 12 luglio 2018* 462  
 con nota di

FRANCESCO CATOZZELLA

*Volere una qualità directe et principaliter è compatibile con l’ordinazione del matrimonio al bonum coniugum? A proposito di una domanda suggerita da una recente sentenza rotale* 481

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII (11 luglio 2023)*
- *Legge N. DCXIV recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 (7 novembre 2023)*
- *Legge N. DCXXVI recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano (4 dicembre 2023)*

**Giurisprudenza e legislazione civile**

492



-Presentazione

VALENTINA SICILIANO

*La famiglia, i minori e le persone che necessitano di assistenza, in Cassazione nel 2022* 493

- *Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, ordinanza 10 luglio 2023, n. 19502 (Libertà religiosa, conversione ad altro credo religioso, matrimonio, doveri coniugali, addebito della separazione)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308 (Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, deliberazione, convivenza triennale, ordine pubblico)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32148*

(Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, efficacia civile, ordine pubblico)

- *Tribunale di Napoli, decreto 20 ottobre 2023*

(Libertà religiosa, Islam, matrimonio, diniego pubblicazioni, nulla osta autorità Paese di origine, contrarietà ordine pubblico)

## Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

558



- *Presentazione*

- *Corte Europea dei diritti dell'Uomo (V Sezione)*

Caso *Georgian Muslim Relations* e altri v. Georgia (Application no. 24225/19), 30 novembre 2023

(Discriminazione per motivi religiosi – Libertà di manifestazione del pensiero – Libertà religiosa e libertà di insegnamento)

- *Corte di giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo) Grande Sezione – Sentenza 28 novembre 2023*

Rinvio pregiudiziale nella causa C-148/22 davanti al Tribunale di Liegi (Belgio)

(Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi)

- *Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2023, n. 161*

(Procreazione medicalmente assistita – Revoca del consenso – Tutela dell'affidamento – Interesse del nascituro)

- *Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183*

(Adozione – Rapporti con la famiglia di origine – Interesse del minore)

## Giurisprudenza e legislazione internazionale

559



- *Presentazione*

**LIBERTÀ RELIGIOSA**

- *Helsingin hovioikeus, sentenza n. 23/144951, del 14 novembre 2023 (FINLANDIA)*

(libertà di parola – Bibbia – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum del 24 ottobre 2023 (USA)*  
(giuramento – pubblico impiego – laicità dello stato)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeal, Affaire 'Louisiana vs Neveaux', dell'8 novembre 2023*

(pena di morte – obiezione di coscienza – giuria)

#### ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service del 31 agosto 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, n. 487891, del 7 settembre 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

#### LAÏCITÉ

- *CAA di Versailles, 2ème chambre, n. 21VE02760, del 15 dicembre 2023* (FRANCIA)

(principi costituzionali – *liberté, égalité, fraternité* – Costituzione)

#### AUTONOMIA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *Helsinki HAO, sentenza n. 7297/2023, del 18 dicembre 2023* (FINLANDIA)

(diritto canonico luterano – parrocchia – indipendenza)

- *High Court of Uganda, n. 36/2023, del 25 ottobre 2023* (UGANDA)

(Vescovi – indipendenza – Chiesa Anglicana)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', del 30 luglio 2023* (USA)

(Amish – intimidazione – *meidung*)

#### SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wiring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', del 16 ottobre 2023* (CANADA)

(giuramento – avvocatura – libertà di coscienza)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal vs State of Queensland, n. QCA 156, del 1 Agosto 2023* (AUSTRALIA)

(*Kirpan* – Scuola – arma impropria)

#### SIMBOLI RELIGIOSI

- *Bundesverwaltungsgericht, sentenza n. 10/C/3.22, del 19 dicembre 2023* (GERMANIA)

(crocifissi – uffici pubblici – neutralità dello Stato)

- *Pennsylvania, legge n. 84/2023 del 30 ottobre 2023* (USA)

(Scuola – insegnanti – laicità dello Stato)

#### EBRAISMO

- *Bundesgerichtshof, sentenza n. 3/StR/176/23, del 17 ottobre 2023* (GERMANIA)

(antisemitismo – libertà di parola – *hate speech*)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', del 18 agosto 2023* (USA)

(ghet – matrimonio ebraico – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs Benson', del 5 settembre 2023* (USA)

(*ketubbah* – matrimonio ebraico – accordo prematrimoniale)

- U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell', del 27 novembre 2023 (USA)

(Shavuot – libertà religiosa carcerati – Establishment Clause)

#### DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, dell'11 novembre 2023 (Australia)

(vilipendio religioso – atto pubblico – irrisione)

#### TURBATIO SACRORUM

- Stato del Michigan, legge 4476 del 16 novembre 2023 (USA)

(profanazione – danneggiamento – edifici religiosi)

### Giurisprudenza e legislazione penale

561



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 12 luglio 2023, n. 23915

(Delitti contro la famiglia – Scriminante dell'esercizio di un diritto – Rilevanza delle connotazioni religiose di appartenenza – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 14 settembre 2023, n. 28649

(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostativa all'espulsione – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 26 settembre 2023, n. 31873

(Reato edilizio – Destinazione di magazzino a luogo di culto – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 31 ottobre 2023, n. 34912

(Diffamazione – Pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava durante la celebrazione uno smartphone – Verità della notizia – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 dicembre 2023, n. 38964

(Condivisione di un video di propaganda Isis su Facebook – Apologia di delitto – Sussistenza)

### Giurisprudenza e legislazione tributaria

562



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35123

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Trieste, sentenza 4 gennaio 2023, n. 2

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – esenzione non spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Taranto, sentenza 12 giugno 2023, n. 596*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – Oratorio – esenzione spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, II grado Campania, sentenza 26 giugno 2023, n. 4008/16*

(IMU – enti religiosi – attività sanitaria convenzionata con la PA – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado di Roma, sez. XXIII, 10 maggio 2023 61, n. 6183*

(IMU – TASI – esenzione; attività di religione e di culto; destinazione d’uso – cause di esclusione dell’imposta – oneri probatori – agevolazione non spettante)  
- *Corte di giustizia tributaria, II grado del Lazio, sentenza 25 settembre 2023, n. 5314*

(IMU – ICI – attività didattica – esenzione – corrispettivi simbolici o inidonei a costituire retribuzione del servizio – difetto probatorio – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201*

(Art. 67, comma 1, lett. b) TUIR – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – soppressione enti ecclesiastici – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1164*

(DPR n. 601 del 1973 – art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni – locazione – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400*

(DPR n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni fiscali – locazione – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9409*

(D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, art. 7, n. 3 – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 14 dicembre 2023, n. 35087*

(I.N.V.I.M. straordinaria (D.L. n. 55 del 1983, art. 26) – esenzione DPR n. 643 del 1972, art. 3 – APSA – agevolazione non spettante)



## Parte III

### Recensioni

- FRANCESCA D'AVINO (a cura di), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Roma, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (a cura di), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bologna University Press, Bologna, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (a cura di), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (a cura di), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589



# INDEX

## Part I

### Canon Law

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO  
*The synodal action in the Church's judicial activity* 29
- MASSIMO DEL POZZO  
*The Juridical Domain of Beauty in the Material Aspects of the Liturgy* 41
- ANDREA RIPA  
*Innovation or clarification? Thoughts on the recent modifications to can. 295-296 CIC regarding personal Prelatures* 67

### Ecclesiastical Law

- SIMONA ATTOLLINO  
*Non-profit organizations between law and economy: models of solidarity and inclusive participation* 97
- FABIO BALSAMO  
*Religious Apps and Generative Artificial Intelligence: Legal Issues* 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO  
*Religious persecution and refugee status of Chinese asylum seekers: the new orientation in the jurisprudence of the Italian Court of Cassation* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO  
*Adoption, foster care and respect for the religious and cultural identity of boys and girls in the recent case law of the Court of Strasbourg* 152
- FRANCESCO SORVILLO  
*Religious bodies and NGOs in the Italian system of international development cooperation* 168
- MARCO PARISI  
*The principle of the best interest of the child in the current dynamics of religious freedom in the school* 188
- A. KEITH THOMPSON  
*Religious Freedom in Australia since European Settlement* 222
- ANDREA PERRONE  
*Church bodies' liability for business activities* 237

### Religious Laws

- VASCO FRONZONI  
*Financial inclusion, informal finance and taxation of Muslims in Italy* 248

## **Vatican Law**

MARIA D'ARIENZO

*The new Fundamental Law of the Vatican City State of 2023* 261

FABIO VECCHI

*The use of transparency criterion in Vatican economic-financial legislation with a view to openness and canonical justice* 276

## **History of religious institutions and relations between law and religions**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka and diadochè. About the foundations of collegiality* 315

## **Topics, debates, chronicles**

ALESSANDRO ALBISETTI

*The coronation of King Charles III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*The new legislation regarding voluntary termination of pregnancy in the Republic of San Marino and in the State of California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*A right that actually "cannot find space": the right to parenthood* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Reflections on the subject of contract stability and termination in a state of need: law, economy, family and religion* 407

MILENA SANTERINI

*Children's rights in the society of cultural pluralism* 427

## **Part II**

### **Administrative Jurisprudence and Legislation**

437



- *Presentation*

- *Veneto Regional Administrative Court, Second Section, decree of 8 July 2023, no. 334*

(Destination of a building to worship – Suspension of the order to restore the previous commercial use – Unavailability of the religious space – Damage to the right to religious freedom – Existence of serious and irreparable damage)

- *Tuscany Regional Administrative Court, Fourth Section of Florence, judgement of 28 July 2023, no. 792*  
(Hour of religion – Exemption from the hour of religion – Right to choose even during the school year)
- *Council of State, Second Section, judgement of 28 August 2023, no. 8017*  
(Religious hospitals and public hospital facilities – Not completely assimilable)
- *Latium Regional Administrative Court, Fifth Bis Section, judgement of 4 October 2023, no. 14676*  
(Granting of citizenship – verification of requirements – relevance of attendance at Islamic religious centres – discretion)
- *Campania Regional Administrative Court, Third Section of Naples, judgement of 25 October 2023, no. 5817*  
(Provision of food and drinks – nativity scene art – symbolic and cultural value of the nativity scene)
- *Lombardy Regional Administrative Court, Second Section of Brescia, judgement of 14 November 2023, no. 837*  
(Destination of a building for worship – Change of destination – Prerequisites)
- *Council of State, Third Section, judgement of 20 November 2023, no. 9897*  
(Use of prohibited substances within religious ceremonies – Legitimacy of the ban – Art. 19 Constitution) 438

annotated by

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D'AMBROSIO

*The “perimeter” of religious freedom and technical discretion. Comment on the Sate Council No. 9897 of 20 November 2023* 452

## **Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation** 463



- *Presentation*

### CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” from the Supreme Pontiff Francis with which cann. 295-296 relating to Personal Prelatures (8 August 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Proper norms of the Exarchate for the Ukrainian Catholic faithful of the Byzantine rite in Italy (28 August 2023)*
- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” of the Supreme Pontiff Francis Ad theologiam promovendam with which new statutes of the Pontifical Academy of Theology are approved (1 November 2023)*
- *New statutes of the Pontifical Academy of Theology (1 November 2023)*
- *Declaration “Fiducia supplicans” on the pastoral meaning of the blessings of the Dicastery for the Doctrine of the Faith (18 December 2023)*

### ROTAL JURISPRUDENCE

*Apostolic Tribunal of the Roman Rota, Coram Jaeger, sent. 12 July 2018*

annoted by

FRANCESCO CATOZZELLA

*Is it compatible with the ordination of marriage to the bonum coniugum to want a quality directe et principaliter? About a question suggested by a recent Rotal decision*

481

VATICAN LEGISLATION

- Decree No. DXCVI of the President of the Governorate of the Vatican City State containing supplementary and amending provisions of the Regulation implementing the “Regulations on the transparency, control and competition of public contracts of the Holy See and the Vatican City State” of 1 June 2020, pursuant to the Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State of 1 December 2020, n. CCCLXXXVII (11 July 2023)
- Law No. DCXIV containing amendments to Law no. XVIII on transparency, supervision and financial information of 8 October 2013 (7 November 2023)
- Law No. DCXXVI containing provisions for the professional dignity and economic treatment of ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State (4 December 2023)

## Civil Jurisprudence and Legislation

492



- Presentation

VALENTINA SICILIANO

- The family, minors and people in need of assistance, in Cassation in 2022*
- Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 July 2023, n. 19502 (Religious freedom, conversion to another religious belief, marriage, marital duties, separation charge)
  - Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 October 2023, n. 28308 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, deliberation, three-year cohabitation, public order)
  - Court of Cassation, First Civil Section, order of 20 November 2023, n. 32148 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, civil efficacy, public order)
  - Court of Naples, decree 20 October 2023 (Religious freedom, Islam, marriage, denial of publications, authorization from the country of origin authorities, opposition to public order)

493



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights*

Case of Georgian Muslim Relations and others v. Georgia (Application no. 24225/19) 30 novembre 2023

(Discrimination on religious grounds – Freedom of expression of thought – Freedom of religion and freedom of education)

- *Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)*

OP v Commune d’Ans

Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège (Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2000/78/EC – Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief – Public sector – Terms of employment of a public administration prohibiting the visible wearing of any philosophical or religious sign in the workplace – Islamic headscarf – Requirement of neutrality in contacts with the public, hierarchical superiors and colleagues).

- *Constitutional Court, judgment 24 luglio 2023, n. 161*

(Medically assisted procreation – Revocation of consent – Protection of custody – Interest of the unborn child)

- *Constitutional Court, judgment 28 settembre 2023, n. 183*

(Adoption – Relations with the family of origin – Interest of the child)

## International Jurisprudence and Legislation



- *Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Helsingin hovioikeus, Judgment No. 23/144951, 14 November 2023 (FINLAND)*

(freedom of speech – Bible – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum of 24 October 2023 (USA)* (oath – civil service – secularism of the state)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeals, Affaire ‘Louisiana v. Neveaux’, of 8 November 2023*

(death penalty – conscientious objection – jury)

## ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service of 31 August 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, No 487891, dated 7 September 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

## LAÏCITÉ

- *CAA of Versailles, 2ème chambre, no. 21VE02760, of 15 December 2023 (FRANCE)*

(constitutional principles – *liberté, égalité, fraternité* – Constitution)

## AUTONOMY OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- *Helsinki HAO, Judgment No. 7297/2023, 18 December 2023 (FINLAND)*

(Lutheran canon law – parish – independence)

- *High Court of Uganda, No. 36/2023, of 25 October 2023 (UGANDA)*

(Bishops – independence – Anglican Church)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', of 30 July 2023 (USA)*

(Amish – intimidation – *meidung*)

## SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wirring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', of 16 October 2023 (CANADA)*

(oath – advocacy – freedom of conscience)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal v State of Queensland, No. QCA 156, of 1 August 2023 (AUSTRALIA)*

(*Kirpan* – School – improper weapon)

## RELIGIOUS SYMBOLS

- *Bundesverwaltungsgericht, Judgment No. 10/C/3.22, 19 December 2023 (GERMANY)*

(crucifixes – public offices – State neutrality)

- *Pennsylvania, Law No. 84/2023 of 30 October 2023 (USA)*

(school – teachers – secularity of the State)

## JUDAISM

- *Bundesgerichtshof, Judgment No. 3/StR/176/23 of 17 October 2023 (GERMANY)*

(anti-Semitism – freedom of speech – hate speech)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', 18 August 2023 (USA)*

(ghet – Jewish marriage – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs. Benson', of 5 September 2023 (USA)*

(ketubah – Jewish marriage – prenuptial agreement)

- *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell',*



27 November 2023 (USA)

(*Shavuot* – religious freedom prisoners – Establishment Clause)

RELIGIOUS DISCRIMINATION

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, of 11 November 2023 (Australia)

(religious vilification – public act – mockery)

TURBATIO SACRORUM

- State of Michigan, Act 4476 of 16 November 2023 (USA)

(desecration – damage – religious buildings)

**Criminal Jurisprudence and Legislation**

561



- *Presentation*

- Court of Cassation, Third Penal Section, 12 July 2023, n. 23915

(Crimes against the family – Tribunal for the exercise of a right – Relevance of the religious connotations of belonging – Non-existence)

- Court of Cassation, First Penal Section, 14 September 2023, n. 28649

(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)

- Court of Cassation, Third Criminal Section, 26 September 2023, n. 31873

(Building crime – Destination of warehouse as a place of worship – Subsistence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 31 October 2023, n. 34912

(Defamation – Publication of a video in which a priest consulted a smartphone during the celebration – Truth of the news – Non-existence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 December 2023, n. 38964

(Sharing an ISIS propaganda video on Facebook – Crime apology – Subsistence)

**Fiscal Jurisprudence and Legislation**

562



- *Presentation*

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 29 November 2022, no. 35123

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992

- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Trieste, sentence 4 January 2023, no. 2*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Taranto, sentence 12 June 2023, no. 596*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – Oratory – exemption due)
- *Second Instance Tax Court of Justice Campania, sentence 26 June 2023, n. 4008/16*
- (IMU – religious bodies – healthcare activity affiliated with the PA – benefit not due)
- *First Instance Tax Court of Justice of Rome, Section XXIII, 10 May 2023 61, n. 6183*
- (IMU – TASI – exemption; religious and cult activities; intended use – causes for exclusion of the tax – evidentiary burdens – relief not due)
- *Second instance Tax Court of Justice of Lazio, sentence 25 September 2023, n. 5314*
- (IMU – ICI – teaching activity – exemption – symbolic or unsuitable fees to constitute remuneration for the service – lack of evidence – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
- (Art. 67, paragraph 1, letter. b) TUIR – capital gain – real estate transfers – Diocesan Institute for the Support of the Clergy – suppression of ecclesiastical bodies – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 January 2023, no. 1164*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973 – art. 6, paragraph 1 – Ires – benefits – rental – benefit not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973, art. 6, paragraph 1 – IRES – tax breaks – rental – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 5 April 2023, no. 9409*
- (Presidential Decree n. 601 of 1973, art. 6, art. 7, no. 3 – capital gain – real estate transfers – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, sentence of 14 December 2023, no. 35087*
- (I.N.V.I.M. extraordinary (Legislative Decree no. 55 of 1983, art. 26)
- exemption from Presidential Decree no. 643 of 1972, art. 3 – APSA – relief not due)

### Part III

#### Reviews

- FRANCESCA D'AVINO (ed.), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Rome, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (ed.), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bononia University Press, Bononia, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Naples, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Florence, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (ed.), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (eds.), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objcecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589

# *Adozione, affido e rispetto dell'identità religiosa e culturale dei bambini e delle bambine nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo*

## *Adoption, foster care and respect for the religious and cultural identity of boys and girls in the recent case law of the Court of Strasbourg*

MARIA LUISA LO GIACCO

### RIASSUNTO

*Il contributo analizza alcune recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di adozione e affido. Si tratta di casi nei quali la Corte ha sottolineato la necessità di rispettare l'identità culturale e religiosa dei bambini e delle bambine, come espressione del best interest dei minori.*

### PAROLE CHIAVE

*Adozione; affido; identità culturale; libertà religiosa, libertà di educazione; best interests dei minori*

### ABSTRACT

*The paper analyzes some recent decisions of the European Court of Human Rights regarding adoption and foster care. These are cases in which the Court has underlined the need to respect the cultural and religious identity of boys and girls, as an expression of the best interests of children.*

### KEYWORDS

*Adoption; foster care; cultural identity; religious freedom, freedom of education; best interests of children*

*SOMMARIO: 1. Adozione e identità religiosa e culturale. La decisione Abdi Ibrahim c. Norvegia – 2. Adozione o kafalah? – 3. Educazione religiosa: alimentazione, battesimo e diritto al nome – 4. Affidato e identità religiosa e culturale. Le decisioni Loste c. Francia e Kilic c. Austria.*

*I. Adozione e identità religiosa e culturale. La decisione Abdi Ibrahim c. Norvegia*

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è più volte occupata, negli ultimi anni, del necessario rispetto dell'identità religiosa e culturale dei bambini e delle bambine adottati, o affidati a famiglie diverse rispetto a quella di origine. Si tratta di un aspetto particolare e delicato della dinamica educativa familiare, nella quale il diritto/dovere dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale di educare liberamente e secondo le proprie convinzioni, anche religiose, i figli, deve sempre essere bilanciato dal corrispettivo diritto dei bambini alla libertà religiosa e al rispetto della propria identità culturale<sup>1</sup>. Proprio riferendosi alle bambine e ai bambini adottati, la Corte Costituzionale italiana ha recentemente ricordato che “lo sviluppo della personalità del minore abbandonato” non richiede, “sempre e di necessità, una radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso. La tutela dell'identità del minore si associa al riconoscimento dell'importanza che rivestono, da un lato, la consapevolezza delle proprie radici e, da un altro lato, la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita”<sup>2</sup>.

In passato la questione si è posta soprattutto in relazione ai minori che entrano a far parte di famiglie italiane ed europee attraverso un procedimento di adozione internazionale, e che dunque vengono accolti in contesti culturali e religiosi spesso profondamente differenti rispetto a quelli di provenienza<sup>3</sup>; tuttavia, la crisi attraversata a livello mondiale dall'adozione internazionale, e il conseguente crollo del numero di minori adottati da paesi esteri<sup>4</sup>, non ha reso meno urgente il problema, l'ha piuttosto proiettato ai casi di accoglienza di bambine e bambini che, per difficoltà del nucleo familiare di origine, vengono affidati o adottati da famiglie di religione o cultura differenti rispetto a

---

<sup>1</sup> Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, nuova ed., Laterza, Roma-Bari, 2023, pp. 233-238. Sul tema, di recente, cfr. anche ANGELO LICASTRO, *Relazioni tra genitori e figli: il ruolo della libertà di religione e di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 16, 2023, pp. 15-36.

<sup>2</sup> CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 28 settembre 2023, n. 183.

<sup>3</sup> Cfr. MARIA LUISA LO GIACCO, *Religione e cultura nell'adozione internazionale*, in *Diritto e religioni*, 1, 2015, pp. 365-383.

<sup>4</sup> Per fare un esempio, il Report annuale pubblicato dall'italiana Commissione per le adozioni internazionali, rileva che nel 2012 sono entrati in Italia 3.106 minori (nel 2010 erano 4.130), mentre nel 2022 ne sono arrivati solo 698: cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI, *Dati e prospettive nelle adozioni internazionali. Rapporto sui fascicoli dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022*, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2023, p. 16 (in [https://www.commissioneadozioni.it/media/zrnblo15/report-cai\\_annuale2022\\_lug2023.pdf](https://www.commissioneadozioni.it/media/zrnblo15/report-cai_annuale2022_lug2023.pdf)).

quella nella quale sono nati, pur rimanendo nello stesso paese. Se è vero che l'ambiente culturale è parte integrante dell'essere e del benessere del bambino, nelle società europee, caratterizzate da un crescente pluralismo culturale e religioso, il conflitto tra cultura della famiglia di nascita e cultura di quella di accoglienza si può verificare infatti anche nelle adozioni nazionali<sup>5</sup>. In alcuni casi tale conflitto è stato portato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le cui decisioni presentano aspetti di indubbio interesse.

Tra queste, particolarmente rilevante per l'intreccio fra rispetto della vita familiare e tutela della libertà religiosa, è la decisione *Abdi Ibrahim c. Norvegia*, del 10 dicembre 2021<sup>6</sup>. Il ricorso è stato introdotto da una giovane donna somala, rifugiata in Norvegia, che i servizi sociali norvegesi hanno ritenuto inadatta a crescere ed educare il proprio bambino. La signora Abdi Ibrahim ha lasciato la Somalia nel 2009, appena sedicenne, quando era già incinta, recandosi in Kenya presso un parente, dove è nato il suo bambino. Da lì, dopo pochi mesi, è emigrata insieme al piccolo, prima in Svezia e successivamente in Norvegia, paese nel quale ha chiesto e ottenuto la protezione internazionale. Il 21 settembre del 2010 è stata accolta presso una casa-famiglia, ma dopo appena una settimana il personale della struttura ha inviato una segnalazione ai servizi sociali, sostenendo che il bambino fosse in grave pericolo poiché sua madre non era in grado di occuparsi di lui, nonostante soggiornassero in un'istituzione protetta. I servizi sociali hanno deciso allora di affidare il piccolo a persone disponibili ad accoglierlo e capaci di prendersene cura, e ne hanno disposto l'affido presso una famiglia norvegese di religione cristiana. L'11 ottobre 2010, dopo appena venti giorni dal loro arrivo nella casa-famiglia, mamma e figlio sono stati separati.

I verbali delle riunioni dei servizi sociali attestano che, prima di decidere di affidare il bimbo a una coppia norvegese e non musulmana, i servizi avrebbero controllato se tra le coppie o i singoli disponibili all'affido, e che avevano frequentato il corso di formazione obbligatorio per genitori affidatari, vi fossero somali. Non avendone trovati, avevano preso in considerazione l'ipotesi di affidare il bambino a una coppia afghana musulmana, ma avevano rinunciato a causa delle "importanti differenze culturali" a loro giudizio esistenti fra somali e afghani. La signora Abdi Ibrahim aveva chiesto che il figlio venisse allora affidato a una sua cugina, nubile e con due figli, ma gli assistenti so-

---

<sup>5</sup> In relazione all'adozione internazionale si veda MARIO RICCA, *Children in Tatters across the Earth. Intercountry Adoptions, Intercultural Discriminations*, in CALUMET – *intercultural law and humanities review*, 29 novembre 2019, pp. 62-104.

<sup>6</sup> CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (Gr. Ch.), *Abdi Ibrahim c. Norway*, 10 dicembre 2021, n. 15379/16.

ciali, dopo averla incontrata, avevano ritenuto che non avesse la possibilità di occuparsi di un altro bambino e che il suo alloggio non fosse sufficientemente ampio. I servizi sociali hanno perciò deciso per un affido extra-familiare, motivandolo con i disturbi dello sviluppo psichico che il bambino manifestava, dovuti all'incapacità della madre di garantirgli le cure necessarie; alla giovane mamma è stato riconosciuto il diritto di incontrare il figlio solo quattro volte all'anno, per poche ore.

La sez. 4-15 del *Child Welfare Act*<sup>7</sup> norvegese stabilisce che i bambini, che debbano essere affidati a persone estranee alla famiglia di origine, vengano collocati in strutture o famiglie che ne assicurino la continuità nella crescita e nello sviluppo, rispettandone il *background* etnico, religioso, culturale e linguistico, garantendo anche, laddove possibile e desiderabile, la continuità nel rapporto con i genitori biologici. Proprio quest'ultima è stata la richiesta che la signora Abdi Ibrahim ha avanzato alle autorità che hanno gestito la procedura di affido: che non venisse negato al bambino, nato musulmano, il diritto di crescere nella fede religiosa della sua famiglia di origine, di conoscerne e rispettarne le regole, di mantenere un legame culturale con la terra dei suoi avi, la Somalia. Il fatto che il piccolo fosse stato affidato a una famiglia cristiana praticante costituiva per lei motivo di preoccupazione, tanto da spingere la donna a chiedere espressamente che il bambino non fosse portato in chiesa, non fosse battezzato, non mangiasse carne di maiale. Visto che si era rivelato impossibile affidarlo a una famiglia somala, o comunque musulmana, la giovane mamma chiedeva che la famiglia affidataria si impegnasse almeno a rispettare la storia del bambino e la sua provenienza religiosa e culturale. Da parte loro i genitori affidatari, pur riconoscendo astrattamente la necessità di rispettare la cultura di origine del piccolo, non negavano la loro intenzione di portarlo in chiesa, e non escludevano l'eventualità che mangiasse carne suina, sia pur in modica quantità, non per provare a rispettare, almeno in parte, le regole alimentari islamiche che fino a quel momento il bambino aveva seguito, quanto piuttosto perché tali erano i gusti della famiglia in materia di alimentazione.

Nel giro di pochi mesi dall'arrivo del bambino, la famiglia affidataria ha chiesto e ottenuto l'adozione piena del piccolo; la madre biologica, che aveva accettato l'affido, ha provato senza successo a opporsi al procedimento di adozione. Questa è stata decisa dalle autorità norvegesi sul presupposto che fosse nel superiore interesse del minore la possibilità di crescere in una famiglia godendo del medesimo *status* dei figli biologici della coppia. I genitori

---

<sup>7</sup>Reperibile in traduzione inglese al sito: <https://www.regjeringen.no/contentassets/049114cce0254e56b7017637e04ddf88/the-norwegian-child-welfare-act.pdf> (consultato il 23 agosto 2023).

adottivi hanno deciso di far battezzare subito quello che ormai era loro figlio, e gli hanno cambiato il nome musulmano con uno cristiano.

Il ricorso alla Corte Europea è stato proposto una prima volta per violazione dell'art. 8 della Convenzione. Con decisione del 17 dicembre 2019<sup>8</sup>, la seconda sezione della Corte ha stabilito che le autorità norvegesi ben poco avevano fatto per aiutare la giovane madre rifugiata nell'educazione del figlio, che i pochi incontri con il bambino concessi alla mamma dai servizi sociali avevano impedito che si instaurasse fra loro un rapporto positivo, e che perciò era venuto meno il fine dell'affido che è quello di sostenere i minori in difficoltà in vista del loro rientro nella famiglia di origine. La successiva decisione di rendere adottabile il bambino era stata presa, infatti, sulla base di una mancanza di legame con la madre che le stesse autorità avevano contribuito a determinare. Per questo motivo la Corte di Strasburgo ha condannato il governo norvegese per violazione del diritto alla vita privata e familiare della ricorrente.

Nel successivo ricorso della signora Abdi Ibrahim alla *Grand Chamber* i provvedimenti norvegesi sono stati impugnati anche per violazione dell'art. 9 della Convenzione e dell'art. 2 del Protocollo n. 1. Secondo la ricorrente, il fatto che i servizi sociali non avessero tenuto in considerazione le sue richieste affinché il bambino venisse affidato a una famiglia musulmana e gli fosse garantita un'educazione coerente con i precetti islamici, avrebbe determinato oltre che un'indebita interferenza nella sua vita familiare anche una violazione del suo diritto di libertà religiosa e di educazione in materia religiosa, soprattutto alla luce del fatto che, in seguito all'adozione, il bambino era stato battezzato e gli era stato cambiato il nome con uno tradizionalmente cristiano.

La decisione della *Grand Chamber* si basa su un'interpretazione del *best interest* del bambino, come interesse a veder preservati i suoi legami con la famiglia di origine. Anche nella seconda decisione infatti, i giudici della Corte di Strasburgo hanno sottolineato il ruolo determinante dei servizi sociali che, invece di favorire il rientro nella famiglia di origine, hanno contribuito a rendere irreversibile la separazione fra mamma e bambino. In questo modo è stata accelerata la procedura di adozione, che per il suo carattere definitivo deve invece essere disposta solo quando il rientro del bambino nella famiglia di origine sia davvero dannoso per lui e non, come in questo caso, per venire incontro alle esigenze della coppia affidataria, che voleva essere libera di educare il piccolo secondo la propria cultura e religione, e voleva recidere definitivamente il legame del bambino con la madre biologica. La Corte Europea ha

---

<sup>8</sup> CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, II Sez., *Abdi Ibrahim c. Norvegia*, 17 dicembre 2019, n. 15379/16.



perciò ritenuto che si sia verificata una violazione dell'art. 8 che deve essere valutata alla luce dell'art. 9, poiché il mancato rispetto della vita familiare si è realizzato anche nell'impedire alla madre di trasmettere al suo bambino la propria cultura e fede religiosa.

La vicenda Abdi Ibrahim è interessante sotto diversi aspetti. La fretta nel decidere l'adozione del bambino, e soprattutto la totale cancellazione del suo passato, appaiono come una conseguenza dell'idea che siano gli adulti ad avere il diritto di adottare il bambino e di diventarne dunque genitori. Si tratta di un travisamento dell'istituto dell'adozione, che è invece lo strumento ideato dal legislatore per tutelare il *best interest* del minore, e il suo diritto ad avere una famiglia, trovandone una esterna al suo nucleo familiare di origine solo quando è davvero impossibile mantenere il legame con quest'ultimo. Al contrario, nel caso Abdi Ibrahim lo sradicamento del bambino dal suo contesto familiare e culturale appare come il frutto di un'esigenza della famiglia che lo ha accolto, del desiderio degli adulti di chiarire in maniera definitiva il ruolo da essi rivestito nei confronti del piccolo, di esercitare su di lui la potestà genitoriale senza interferenze da parte di altri.

Emerge inoltre, in maniera evidente, un'incomunicabilità culturale fra la giovane somala e il contesto sociale e giuridico norvegese. Dobbiamo immaginare una ragazza, sola, con un bambino piccolo, arrivata da poco in una società estranea che probabilmente le appariva giudicante se non addirittura ostile. Tuttavia, pur essendo stata ritenuta inadatta a crescere suo figlio, la giovane donna non si è opposta all'affido, che ha accettato, chiedendo però che fosse garantita al bambino una continuità di educazione secondo i precetti dell'islam. La sua richiesta, che a uno sguardo superficiale potrebbe sembrare dettata esclusivamente dal radicamento in tradizioni religiose familiari, in realtà risponde pienamente alle esigenze di rispetto dell'identità culturale del bambino, così come stabilito anche dalle Convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia.

## *2. Adozione o kafalah?*

Probabilmente la giovane donna, che era da pochi mesi rifugiata in un paese non musulmano, nell'accettare i provvedimenti che i servizi sociali avevano disposto nei confronti di suo figlio, aveva in mente l'istituto della *kafalah*, lo strumento giuridico che il diritto islamico prevede a favore dell'infanzia in difficoltà o abbandonata. Con la *kafalah*, che può essere negoziale o giudiziale, il bambino viene affidato a una coppia o anche a una donna singola, che si prende cura di lui, allevandolo ed educandolo secondo i principi dell'islam.

Il bambino mantiene non solo il nome ma anche il suo cognome e dunque il legame con la famiglia di origine. Si tratta di un istituto ben diverso dall'adozione, della quale condivide però la finalità ultima di provvedere alla cura di bambini e bambine privati delle cure genitoriali<sup>9</sup>.

L'art. 20 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza<sup>10</sup>, che impone agli Stati l'obbligo di provvedere alla protezione dei bambini che non hanno famiglia o che non possono per il loro bene rimanere nella famiglia di origine, stabilisce che tale protezione possa realizzarsi attraverso l'affidamento familiare, la *kafalah* islamica, l'adozione o il collocamento in istituti per l'infanzia. Nello scegliere tra questi diversi interventi lo Stato deve tenere "debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica". La *kafalah* è riconosciuta come istituto idoneo a proteggere l'infanzia anche dall'art. 3, lett. E) della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996<sup>11</sup> ed è disciplinata dalle legislazioni di molti paesi musulmani. Come si legge in una guida alla *kafalah* pubblicata dall'Unicef nel 2023, il Corano incoraggia i fedeli a prendersi cura degli orfani, ma l'adozione è proibita dalla Sharia<sup>12</sup>. Per questo, generalmente nei paesi islamici l'adozione è vietata, ed è grazie alla *kafalah* che si garantiscono ai bambini abbandonati le cure necessarie per la loro crescita in un ambiente familiare, senza privarli del loro legame con i genitori biologici o con la famiglia di origine. Viene rispettata perciò l'appartenenza etnica, culturale e religiosa dei minori. Si tratta dunque di un istituto che ha una chiara connotazione religiosa, e che risponde pienamente allo scopo di garantire cura e protezione ai minori in difficoltà, consentendo loro al tempo stesso di conservare le proprie radici culturali e religiose, e dunque tutelandone l'identità personale; la *kafalah*, in questo senso, può costituire una "risorsa" anche per gli ordinamenti laici occidentali, nell'accoglienza e nella tutela dei minori di famiglie musulmane<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Sull'istituto della *kafalah* cfr. GERMANA CAROBENE, *Identità religiose e modelli di protezione dei minori. La kafala islamica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. Cfr. inoltre, ANDREA BORRONI, *La kafalah: uno studio di diritto comparato*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2019, pp. 221-260; FEDERICA DI PIETRO, *La kafalah islamica e le sue applicazioni alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 1, 2016, pp. 91-99 (<https://www.rivistaoidu.net/>).

<sup>10</sup> La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ratificata da tutti gli Stati del mondo, tranne che dagli Stati Uniti. Il testo in italiano è reperibile al sito: <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/> (consultato il 3 novembre 2023).

<sup>11</sup> Ratificata in Italia con la l. 18 giugno 2015, n. 101.

<sup>12</sup> UNICEF, *An Introduction to Kafalah*, 2023, in <https://www.unicef.org/esa/media/12451/file/An-Introduction-to-Kafalah-2023.pdf> (consultato il 24 agosto 2023).

<sup>13</sup> Cfr. JOELLE LONG, *La Kafala: una risorsa sociale per i bambini e per le famiglie di religione islamica in Italia?*, in *Minori giustizia*, 2, 2007, pp. 170-184.

La Somalia è, insieme al Kenya e alla Tanzania, uno dei paesi nei quali la *kafalah* è maggiormente diffusa e anche se la legislazione somala consente pure l'adozione, l'organizzazione clanica della società somala fa sì che in assenza dei genitori biologici i bambini restino all'interno della famiglia allargata. Questo modello viene riprodotto dalle comunità somale immigrate nelle società europee: nel Regno Unito è stata condotta una ricerca su affido e adozione all'interno della comunità somala. Le donne intervistate si sono dichiarate disponibili a prendersi cura di bambini somali soli o in difficoltà, e hanno sottolineato la necessità che ciò avvenga nel rispetto delle regole islamiche. Tra le motivazioni indicano l'obbligo di cura verso gli orfani stabilito dal Corano da un lato e, dall'altro, la volontà di evitare che i piccoli vengano affidati a famiglie inglesi, bianche e cristiane, nelle quali verrebbero probabilmente allevati secondo valori culturali e religiosi differenti rispetto a quelli di origine<sup>14</sup>.

### *3. Educazione religiosa: alimentazione, battesimo e diritto al nome*

Si tratta del timore espresso dalla signora Abdi Ibrahim, che le autorità norvegesi non hanno in alcun modo preso in considerazione, scegliendo come affidataria una famiglia cristiana praticante e aderente alla *Mission Covenant Church* di Norvegia e alla *Norwegian Missionary Society*<sup>15</sup>. Nella sentenza si legge che, interrogati in merito alla questione dell'educazione religiosa del bambino, gli affidatari hanno risposto che avrebbero portato il bambino in chiesa con loro, e che una volta diventato grande sarebbe stato libero di scegliere se continuare a frequentarla o meno: "In Norvegia è così. Non possiamo scegliere una religione o una cultura per i nostri figli. Possiamo informarli ed esprimere desideri sulle loro scelte, ma i bambini scelgono da soli. Così sarà anche per X"<sup>16</sup>. In realtà, portare un bambino in chiesa significa indirizzarlo verso la religione cristiana, ed educarlo secondo i principi e i valori di una tradizione religiosa. È ovvio che nella società norvegese, come in tutte quelle europee, una volta cresciuto il ragazzo avrebbe avuto la più piena libertà di scegliere se continuare o meno a praticare la fede religiosa dei genitori affidatari, ma in ogni caso la decisione di farlo partecipare ai riti della propria fede

---

<sup>14</sup> Cfr. CAMELIA CHOWDHURY, *'They want to give our children to white people and Christian people': Somali perspectives on the shortage of Somali substitute carers*, in *Adoption & Fostering*, 45, 2021, pp. 26-29.

<sup>15</sup> Come si legge al n. 27 della Decisione.

<sup>16</sup> N. 30 della Decisione.

non ha tenuto conto della necessità di rispettare l'identità culturale del bambino che, se pur molto piccolo, aveva un passato che meritava attenzione e cura da parte degli adulti ai quali era stato affidato.

In merito alle prescrizioni alimentari, in un incontro con i servizi sociali i genitori affidatari “hanno concordato di fare in modo che a X venisse servita la minor quantità possibile di carne di maiale... Tuttavia non possono escludere che X mangerà carne di maiale in rare occasioni”<sup>17</sup>.

Le regole alimentari, in tutti gli universi religiosi e culturali, non sono soltanto semplici regole legate alla necessità di alimentare il corpo nel miglior modo possibile. Il modo in cui si mangia, e ciò che si mangia, costituiscono il mezzo attraverso il quale si afferma una visione del mondo, del proprio rapporto con l'ambiente in cui si vive, della propria adesione a valori (anche) religiosi. “L'essere umano si ciba di ciò in cui si riconosce, perché questo è frutto di una relazione sperimentata con il mondo e acquisita alla conoscenza collettiva, tramandata tra gli individui e le generazioni”<sup>18</sup>. L'alimentazione è dunque strettamente connessa all'identità culturale dell'individuo<sup>19</sup>, e l'educazione alimentare costituisce una parte, anche significativa, dell'educazione dei bambini. Rientra perciò nel diritto al rispetto dell'identità culturale e religiosa la possibilità di conservare le abitudini alimentari apprese fin dalla più tenera età. Poiché nel diritto islamico il divieto di cibarsi di carne di maiale e di tutti i suoi derivati è un divieto assoluto, che si estende anche ai prodotti che contengono sostanze di provenienza suina<sup>20</sup>, come alcuni farmaci, vaccini<sup>21</sup>, cosmetici, filtri per le sigarette<sup>22</sup>, la leggerezza con la quale i genitori, affidatari prima e adottivi poi, hanno affermato che non avrebbero dato peso alle regole alimentari che fino al momento dell'ingresso nella loro casa il piccolo X aveva seguito, è indice del mancato rispetto dell'identità culturale del bambino.

---

<sup>17</sup> N. 31 della Decisione.

<sup>18</sup> MARIO RICCA, *Sapore, sapere del mondo. Tradizioni religiose e traduzioni dei codici alimentari*, in DAIMON, *Diritto comparato delle religioni*, 2014, p. 35.

<sup>19</sup> Cfr. ANGELA IACOVINO, *Libertà religiosa alimentare e tutela giuridica della diversità*, in *Diritto e religioni*, 2, 2021, pp. 268-271.

<sup>20</sup> Cfr. LORENZO ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in ANTONIO G. CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula, Tricase (Le), 2010, pp. 77-79.

<sup>21</sup> Sulla presenza di sostanze proibite dal diritto islamico nei vaccini cfr. MARIA LUISA LO GIACCO, *Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 7, 2020, pp. 46-47.

<sup>22</sup> Cfr. MARIO RICCA, *Sapore, sapere del mondo*, cit., pp. 56-57, che riporta i problemi che la scoperta che alcune multinazionali producevano i filtri per le sigarette con derivati del maiale ha causato al mercato del tabacco in Turchia.

Lo shock culturale e comunicativo che si è realizzato fra la mamma soluma, i servizi sociali norvegesi e la famiglia affidataria appare evidente, e la frattura si aggrava leggendo le motivazioni che avrebbero indotto gli affidatari a chiedere, e ottenere, la piena adozione di X: “Sarà più facile per X se gli sarà permesso di crescere con loro senza altri elementi di disturbo riguardanti la cultura e la religione”<sup>23</sup>. Non facevano mistero di voler battezzare il bambino subito dopo l'adozione e di avere l'intenzione di cambiargli il nome dandogliene uno tradizionalmente cristiano<sup>24</sup>.

Nelle Chiese cristiane il battesimo è il rito attraverso il quale si entra a far parte della comunità. Si tratta dunque di un atto di rilevante importanza, che viene generalmente deciso dai genitori quando il figlio o la figlia sono ancora molto piccoli, anche se alcune Chiese cristiane praticano il battesimo degli adulti<sup>25</sup>. Il battesimo di un bambino nato in una famiglia musulmana costituisce una forma di allontanamento del piccolo dalla fede in cui è stato generato. Infatti, il diritto islamico stabilisce che l'appartenenza alla religione avvenga automaticamente con la nascita da padre musulmano o, nei casi di bambini dei quali non si conosce il padre, da madre musulmana<sup>26</sup>. Dunque, il battesimo di un bambino nato in una famiglia, o da una mamma single, musulmana costituisce una forma di apostasia, grave peccato che alcuni Stati a maggioranza islamica, come la Somalia, considerano anche reato<sup>27</sup>. È vero che, secondo il diritto islamico, l'apostata è responsabile delle sue azioni solo se è sano di mente, libero di scegliere e pubere, e fino al compimento della maggiore età il bambino apostata non è punibile; tuttavia, dal punto di vista sostanziale resta la gravità dell'atto di allontanamento del minore dalla comunità dei credenti, che secondo la legislazione di alcuni Paesi islamici ha anche effetti civilistici, come il divieto di contrarre matrimonio o l'esclusione dalla successione<sup>28</sup>. La decisione di battezzare il piccolo X ha costituito perciò un atto di cesura delle radici culturali del bambino, al quale si è aggiunta la sostituzione del nome

---

<sup>23</sup> N. 33 della Decisione.

<sup>24</sup> N. 55 della Decisione.

<sup>25</sup> Sul battesimo nell'ordinamento della Chiesa cattolica cfr. VINCENZO TURCHI, *Conversione e appartenenza nel diritto canonico*, in SILVIO FERRARI (a cura di) *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, II ed., il Mulino, Bologna, 2022, pp. 97-99.

<sup>26</sup> Cfr. ROBERTA ALUFFI BECK-PECCOZ, *Conversione e appartenenza nel diritto islamico*, in SILVIO FERRARI (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, cit., p. 107.

<sup>27</sup> Sulla libertà religiosa in Somalia, anche con riferimento al reato di apostasia cfr. il *Report 2022* curato dal Dipartimento di Stato degli U.S.A., alla pagina: <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/somalia/> (consultato il 3 novembre 2023).

<sup>28</sup> Cfr. DEBORAH SCOLART, *L'apostasia nel diritto islamico*, in SILVIO FERRARI (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, cit., pp. 157-164.

scelto dopo la nascita dalla mamma biologica con un altro indicato dai genitori adottivi.

Il nome costituisce un aspetto fondamentale dell'identità personale; i genitori, nello scegliere il nome per i propri figli li collocano in una dimensione familiare e culturale ben precisa, in molti casi anche dal punto di vista religioso. Nella cultura islamica il nome è particolarmente importante, spesso ai figli maschi viene dato il nome del profeta Mohammed, ed è diffusa la convinzione che il nome sia espressione delle qualità che il bambino mostrerà nel corso della sua vita<sup>29</sup>. È necessario ricordare quanto previsto a proposito del diritto al nome dall'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo il quale: "Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali". L'art. 14 della stessa Convenzione stabilisce il diritto dei fanciulli alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

Il nome costituisce dunque un tassello fondamentale dell'identità del bambino, e quando il nome richiama una tradizione religiosa serve anche a rendere pubblica nei confronti della comunità civile l'appartenenza confessionale di chi lo porta. Tuttavia può essere necessario, o opportuno, che i genitori cambino il nome dei propri figli adottati: ciò avviene, nell'adozione nazionale, quando il bambino è stato sottratto dal tribunale alla potestà genitoriale e c'è il rischio concreto che la famiglia d'origine cerchi di rintracciarlo, oppure nell'adozione internazionale quando il nome imposto alla nascita appare strano, di difficile pronuncia o ridicolo. In questi casi, il cambio di nome viene effettuato nell'interesse del minore, per proteggerlo da un pericolo o da una sofferenza psicologica. Sempre nel caso dei figli adottivi, può accadere che il nome non sia stato scelto dal genitore biologico, ma che sia stato imposto al bambino, abbandonato alla nascita, dal personale della struttura sanitaria o dell'istituto che per primo lo ha accolto. In questi casi, la sostituzione del nome dato da persone estranee alla famiglia, con uno scelto dai genitori adottivi, può avere il significato di una nuova nascita. Ma nella vicenda del piccolo X, la decisione di battezzarlo e di cambiargli il nome sembra piuttosto che sia stata presa per sancirne la definitiva separazione dalla madre biologica, dalla religione e cultura nelle quali è nato, considerati dalla famiglia adottiva come un elemento di disturbo.

---

<sup>29</sup> Cfr. GIOVANNI CIMBALO, *Denominazione della persona e appartenenza religiosa. Il nome arabo dei credenti musulmani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1, 2016, pp. 1-25; MARCO DEL VECCHIO, *L'importanza di chiamarsi Jihad. La società multiculturale alla prova del nome*, in *CALUMET – intercultural law and humanities review*, 16, 2023, pp. 28-45.

Alla luce delle considerazioni fatte, la condanna dello Stato norvegese per violazione dell'art. 8 appare inevitabile: la Corte di Strasburgo ha evidenziato come il *best interest* del minore fosse quello di “conservare almeno alcuni legami con le sue origini culturali e religiose”<sup>30</sup>, e come questo interesse non sia stato tutelato nella procedura adottiva che lo ha visto protagonista.

#### *4. Affido e identità religiosa e culturale. Le decisioni Loste c. Francia e Kilic c. Austria*

In una successiva sentenza, la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sulla necessità che l'identità religiosa e culturale dei bambini e delle bambine venga rispettata anche nelle procedure di affido. A differenza dall'adozione, l'istituto dell'affido dovrebbe avere carattere temporaneo; la famiglia affidataria ha infatti il compito di accogliere per un periodo limitato di tempo il bambino o la bambina in difficoltà, che deve mantenere una relazione con la famiglia di origine nella quale si spera che al termine dell'affido possa rientrare, anche grazie al supporto della famiglia affidataria. Proprio alla luce di questo carattere temporaneo, è assolutamente necessario che le famiglie affidatarie si adoperino affinché i bambini possano mantenere un radicamento nella cultura dalla quale provengono e nella quale, se l'affido avrà raggiunto il suo fine, ritorneranno<sup>31</sup>. Questa esigenza ha portato il legislatore regionale italiano a prediligere il cd. “affido omoculturale”, cioè a stabilire che, per quanto possibile, i bambini vengano affidati a famiglie che ne condividano la cultura, l'origine etnica e l'appartenenza religiosa<sup>32</sup>. Il fatto che la famiglia affidataria condivida le tradizioni culturali e religiose del bambino o della bambina non è ovviamente garanzia di una capacità di accoglienza ottimale alla luce del *best interest* dei minori, tuttavia è evidente come una tale condivisione possa essere di aiuto, e anche “tranquillizzare” i genitori biologici degli stessi bambini, nella logica di una collaborazione che è caratteristica dell'istituto dell'affido.

---

<sup>30</sup> N. 162 della Decisione.

<sup>31</sup> Anche se, guardando al panorama italiano, i dati mostrano che meno della metà dei minori in affido rientra nella famiglia di origine: cfr. MARIA ISABELLA CORTEGGIANI, *Famiglia ed affido, fra Magistero pontificio e legislazione italiana*, in *Diritto e religioni*, 1, 2020, pp. 332-338.

<sup>32</sup> L'affido omoculturale è uno strumento ritenuto molto utile nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: cfr. MATTEO FORNARI, CHIARA SCIVOLETTO, *L'affidamento omoculturale nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, in *Minori giustizia*, 3, 2017, pp. 97-108. Cfr. inoltre MARIA LUISA LO GIACCO, *Libertà religiosa, nuovi modelli familiari e filiazione in una prospettiva interculturale*, in ANTONIO FUCILLO (ed.), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 262-267.

Come abbiamo visto, nel caso Abdi Ibrahim le autorità norvegesi preposte alla cura dei bambini in difficoltà familiare avevano provato a individuare una famiglia di religione musulmana alla quale affidare il piccolo X, senza tuttavia riuscire a trovarne una idonea. Lo stesso è accaduto in altri due casi discussi recentemente davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: *Loste c. France* del 3 novembre 2022<sup>33</sup> e *Kilic v. Austria* del 12 gennaio 2023<sup>34</sup>.

In *Loste c. Francia* i giudici di Strasburgo hanno esaminato una vicenda accaduta diversi anni fa. Nel 1976, per decisione del giudice minorile, i servizi sociali di un comune francese avevano affidato la ricorrente, che allora aveva cinque anni e proveniva da una famiglia musulmana, a una coppia affidataria che si era impegnata, tra le altre cose, a rispettare le convinzioni religiose della bambina. Avevano però omesso di comunicare al servizio di assistenza all'infanzia la loro appartenenza alla congregazione dei Testimoni di Geova e, come rilevato anche dalla giustizia amministrativa francese, erano presto venuti meno all'obbligo di neutralità in materia religiosa, alla quale si erano impegnati al momento dell'affido, facendo partecipare la bambina alle pratiche del culto geovista. La ragazzina, il cui affidamento è proseguito fino alla maggiore età, ha subito violenza sessuale da parte del padre affidatario, violenza confidata dalla stessa vittima ai responsabili della congregazione ma da questi trattata con una procedura disciplinare interna alla confessione religiosa, e non denunciata alle autorità di polizia. Nel 1988, quasi maggiorenne, la giovane fu coinvolta in un grave incidente stradale (la stessa dirà in seguito che si era trattato in realtà di un tentativo di suicidio), e durante il ricovero ospedaliero gli affidatari provarono a opporsi a un'emotrasfusione, che fu autorizzata dal giudice minorile<sup>35</sup>. In quella occasione gli assistenti sociali vennero ovviamente a conoscere le idee religiose della famiglia alla quale avevano affidato la minore, ed anche, evidentemente, che si trattava di una coppia disposta a sacrificare la salute della ragazza pur di non trasgredire alle regole religiose, tuttavia la lasciarono alle loro cure, confermando l'affido.

Dopo la maggiore età la ragazza si è allontanata dalla famiglia affidataria

---

<sup>33</sup> CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, V Sez., *Loste c. France*, 3 novembre 2022, n. 59227/12.

<sup>34</sup> CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, V Sez., *Kilic v. Austria*, 12 gennaio 2023, n. 27700/15.

<sup>35</sup> Com'è noto, i fedeli della congregazione dei Testimoni di Geova rifiutano le emotrasfusioni per motivi religiosi. Tale rifiuto, che rientra nella libera autodeterminazione del paziente maggiorenne, non può essere accettato dai medici se opposto dai genitori, o da chi esercita la potestà, nei riguardi dei propri figli minori. In questi casi, infatti, il diritto alla vita e alla salute del bambino prevale sul diritto di libertà religiosa ed educativa dei genitori. Sulla questione cfr. di recente PIERLUIGI CONSORTI, *Libertà di scelta della terapia e violenza medica. Brevi considerazioni sul rifiuto delle trasfusioni di sangue dei Testimoni di Geova*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 10, 2021, pp. 53-60.



e dalla congregazione dei Testimoni di Geova, e ha denunciato gli affidatari e il servizio di assistenza all'infanzia per non aver vigilato sul loro comportamento. Il ricorso alla Corte Europea è stato introdotto perché la giustizia francese ha accolto solo parzialmente le richieste di risarcimento della *Loste*, dichiarando prescritti alcuni dei reati di cui è stata vittima.

In relazione alla violazione dell'art. 9 della Convenzione, la Corte ha ritenuto che il servizio francese di protezione dell'infanzia abbia mancato nel vigilare sull'inserimento nella famiglia affidataria dell'allora bambina, e sul rispetto dell'obbligo di neutralità religiosa: il fatto che gli assistenti sociali non sapessero che i coniugi erano membri della congregazione dei Testimoni di Geova, che non si fossero accorti che portavano la piccola alle adunanze della confessione religiosa e alle attività di predicazione costituisce una prova evidente, secondo i giudici di Strasburgo, della mancata vigilanza<sup>36</sup>. Riferendosi alla decisione presa nel caso *Abdi Ibrahim*, la Corte ha sottolineato le differenze fra le due situazioni: in *Abdi Ibrahim* si trattava di una violazione della libertà di educazione della mamma, e del diritto al rispetto della vita familiare, letto anche alla luce del diritto di libertà religiosa, mentre nel caso *Loste* era la presunta violazione della libertà religiosa della stessa bambina in affido a dover essere giudicata. La Corte ha osservato che la bambina era molto piccola, e che pur provenendo da una famiglia musulmana, non aveva ancora una chiara identità religiosa. Tuttavia, ha ritenuto innegabile il fatto che nella famiglia affidataria la minore sia stata oggetto di un forte proselitismo religioso, nonostante la clausola di neutralità prevista nell'atto di affido che i coniugi si erano impegnati a rispettare. Il servizio di tutela dell'infanzia, che avrebbe dovuto vigilare anche sul rispetto della clausola di neutralità è stato considerato responsabile di grave negligenza; non è intervenuto neppure dopo il ricovero ospedaliero della ragazza, allora minorenni, quando gli affidatari hanno provato ad opporsi per motivi religiosi alla emotrasfusione, e i medici hanno dovuto chiedere l'intervento del giudice per poter procedere. Dopo quell'episodio, l'assistente sociale ebbe una discussione con la madre affidataria, ma decise di lasciare la ragazza in quella famiglia. Dunque, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che le autorità nazionali non abbiano posto in essere le misure necessarie affinché l'obbligo di neutralità religiosa fosse rispettato, violando perciò l'art. 9 della Convenzione, e ha condannato lo Stato francese a un risarcimento per il danno morale subito dalla ricorrente<sup>37</sup>.

Secondo la Corte di Strasburgo non vi è stata invece un'indebita ingerenza

---

<sup>36</sup> N. 98 della Decisione.

<sup>37</sup> N. 109-117 della Decisione.

nella vita familiare, né una violazione della libertà religiosa e di educazione religiosa nel caso *Kilic v. Austria*. La vicenda ha coinvolto due bambini, molto piccoli, provenienti da una famiglia turca musulmana che, a causa di una situazione di grave abbandono, gli assistenti sociali avevano affidato, separandoli, a due diverse famiglie austriache, entrambe cristiane. I genitori biologici hanno fatto ricorso alla Corte Europea sostenendo che il rifiuto dei tribunali austriaci di restituire i figli alle loro cure e di affidarli a famiglie cristiane, che non parlavano turco, avesse privato i bambini della loro identità turca e musulmana, allontanandoli dalla loro cultura e religione.

Nel sistema federale austriaco la competenza sulle adozioni e gli affidi è lasciata ai singoli *Länder* e quello di Vienna, competente nel caso *Kilic*, secondo la Corte ha seguito con attenzione tutte le procedure, curando la preparazione degli aspiranti genitori affidatari. I servizi austriaci preposti alla cura dei bambini e delle bambine in difficoltà si preoccupano che nelle procedure di affido e di adozione le famiglie vengano scelte anche tenendo in considerazione l'origine etnica, la lingua e la religione dei bambini; tuttavia, si osserva nel testo della decisione, sono poche le famiglie di origine turca o musulmana disponibili all'accoglienza di minori in difficoltà, nonostante gli sforzi intensi delle istituzioni e la pubblicità che viene fatta all'istituto dell'affido, e questo rende molto difficile trovarne una quando potrebbe essere necessario<sup>38</sup>.

Secondo la Corte, prima di affidare i bambini a famiglie cristiane i servizi sociali hanno fatto tutto il possibile per individuarne una musulmana che fosse idonea a prendersene cura, senza riuscirci. Inoltre, le due famiglie affidatarie sono state corrette nel rispettare il *background* familiare, culturale e religioso dei bambini, hanno parlato con i piccoli delle loro radici e li hanno incoraggiati ad incontrare i genitori biologici. Gli affidatari, osserva la Corte, non hanno mai tentato di indottrinare i bambini: anche un episodio, che aveva molto turbato i genitori biologici, relativo a un incontro con la figlia, al quale la piccola si era presentata indossando una catenina con una crocetta al collo, era stato il frutto di una volontà occasionale della bambina, e non di un'imposizione da parte degli affidatari. Questi hanno raccontato che la catenina era stata trovata dalla ragazzina come regalo in un distributore di gomme da masticare, e che era stata lei stessa a insistere per indossarla, nonostante loro avessero cercato di dissuaderla, immaginando che la cosa avrebbe turbato i genitori, come in effetti era poi avvenuto. La spiegazione è stata ritenuta credibile dal tribunale austriaco, che tuttavia ha approfittato dell'occasione per ricordare agli affidatari il loro impegno a rispettare il *background* culturale e religioso

---

<sup>38</sup> N.86-93 della Decisione.

della bambina. In tutta la procedura, secondo la Corte, le autorità austriache e le famiglie affidatarie hanno agito nell'interesse superiore dei minori, assicurandosi che i bambini venissero allevati coerentemente con la loro origine linguistica, culturale e religiosa; non vi è stata perciò in questo caso violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Le relazioni familiari che si instaurano attraverso i procedimenti di adozione e di affidato presentano delle specificità, che si riflettono anche sulla libertà educativa e sulla libertà religiosa di coloro che accolgono i minori. I bambini e le bambine, adottati o in affidato, hanno una storia alle loro spalle, e un radicamento, anche se in qualche caso molto breve dal punto di vista temporale, in una cultura e tradizione religiosa. Gli adulti che accolgono i minori attraverso l'istituto dell'adozione, o dell'affidato, come pure gli enti e i servizi sociali che curano le procedure, devono operare affinché l'identità culturale e religiosa dei bambini sia sempre rispettata. Infatti, il rispetto dell'identità personale costituisce un'espressione concreta del principio del *best interest* dei minori, cioè di un principio laico che consente di dirimere i conflitti che in ambito familiare possono sorgere, nella tensione fra libertà degli adulti e tutela della personalità dei bambini e delle bambine<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> La definizione del *best interest* dei minori come principio laico è contenuta in GIOVANNI MARIA FLICK, *Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione introduttiva*, in *Rivista AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), 1, 2017, p. 5.